

Procedura Whistleblowing – SANTERO F.LLI & C. I.V.A.S.S. S.p.A.

Sommario

Premessa.....	1
Definizioni	1
Destinatari.....	2
Scopo.....	2
Oggetto delle segnalazioni.....	2
Processo	3
Garanzie	3
Riferimenti normativi.....	3

Premessa

La procedura di seguito riportata ha lo scopo di indicare e codificare il processo di trasmissione, analisi e gestione delle segnalazioni Whistleblowing, in ottemperanza al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”. L’obiettivo della presente procedura è quello di fornire al segnalante (c.d. Whistleblower) una chiara e dettagliata indicazione delle operazioni di segnalazione e delle tutele che vengono destinate ai soggetti coinvolti.

Definizioni

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società SANTERO F.LLI & C. I.V.A.S.S. S.p.A;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **Segnalazione o segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **Persona segnalante** (c.d. whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Destinatari

La presente procedura è applicata a:

- Dipendenti,
- Ex dipendenti,
- Candidati a posizioni lavorative,
- Fornitori,
- Tirocinanti,
- Consulenti,
- Collaboratori.

Il segnalante può procedere alle Segnalazioni di fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza:

- quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Scopo

La presente Procedura si applica alla società SANTERO F.LLI & C. I.V.A.S.S. S.p.A.

La finalità della Procedura è di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, inclusa la loro archiviazione e cancellazione e della documentazione ad esse correlata.

Oggetto delle segnalazioni

Sono oggetto di segnalazione le condotte e i fatti illeciti, commessi nel contesto lavorativo a danno dell'interesse pubblico, di cui i soggetti precedentemente indicati sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Sono escluse dall'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023:

- le segnalazioni delle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Processo

SANTERO F.LLI & C. I.V.A.S.S. S.p.A per dare seguito alle Segnalazioni ricevute ha attivato un proprio Portale informatico: <https://santero.wallbreakers.it/#/>, accessibile inoltre dalla pagina dedicata al “*Whistleblowing*” presente sul sito internet www.santero.it e sulla bacheca aziendale.

Il canale consente la possibilità di inviare, anche in modalità anonima, una segnalazione propria e/o ricevuta da soggetti terzi.

In seguito all’inserimento della segnalazione, il segnalante è tenuto ad annotarsi il Codice Identificativo del ticket. Questo è l’unico modo per tenere traccia dell’evoluzione della stessa.

Le segnalazioni possono essere trasmesse sul portale dedicato:

- In forma scritta, tramite la compilazione di un questionario.

Il Segnalante, nel caso voglia inserire nuove informazioni e nuovi documenti, potrà farlo accedendo alla piattaforma tramite il Codice Identificativo del ticket.

Garanzie

In riferimento alla Segnalazione sono vietati atti ritorsivi, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante, anche anonimo.

Le misure di protezione (capo III D.lgs. n. 24/2023) sono destinate anche ai Facilitatori.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. *Whistleblowing*);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative.